

La Direzione Didattica potrebbe richiedere anche un'autocertificazione attestante le capacità tecniche e/o le possibilità economiche dei genitori, secondo l'art. 1 comma 4 del d.lgs 76/2005. L'autocertificazione delle capacità tecniche è un semplice attestamento che può mettere in evidenza l'istruzione, le interesse e capacità soprattutto dei genitori, ma anche dei parenti e degli amici e gli eventuali insegnanti privati (per esempio il maestro di pianoforte, danza, calcio o lingua straniera, oppure i leader degli scout) che parteciperanno all'apprendimento del figlio. Si tenga presente che non si tratta di un curriculum, quindi non è necessario specificare minuziosamente. Naturalmente le dichiarazioni rilasciate devono essere veritiere, ai sensi della legge sulle autocertificazioni. Le norme vigenti, sia primarie (leggi e decreti legislativi) che secondarie (Dpcm, dm e om), non specificano quali requisiti i genitori devono possedere per documentare la capacità tecnica ed economica.

In alcuni casi verrà chiesto di specificare:

Titoli di studio: diploma quadriennale o quinquennale, lauree, specializzazioni, master. Corsi professionali, regionali, di aggiornamento. Specificare il titolo conseguito solo se si tratta di argomento pertinente all'ambito educativo, altrimenti può essere omesso. Indicare anche titoli di studio conseguiti all'estero, anche se non vengono automaticamente riconosciuti in Italia. Si ricorda che la legge non esplicita alcun parametro in merito e non richiede alcun titolo di studio specifico (né come livello del titolo conseguito, né come ambito di studio).

Competenze ed esperienze: corsi universitari e non, seguiti anche a distanza, anche in assenza di attestato. Laboratori, percorsi formativi di vario genere (yoga, sport, arte, danza, musica). Competenze linguistiche (eventualmente si può indicare il livello, se universitario, professionale o madrelingua). Competenze informatiche. Indicare semplicemente gli ambiti disciplinari trattati. Tutte le esperienze lavorative o volontarie in ambito educativo, con bambini o con adulti: laboratori, centri estivi, doposcuola, corsi, attività in oratori. Capacità particolare, per esempio lavorare la creta, o falegnameria, pasticceria, musica, disegno. È sufficiente una dicitura generica.

Vi consigliamo vivamente di non indicare nella vostra lettera informazioni sensibili che hanno a che fare con le scelte religiose, ideologiche o addirittura con le condizioni di salute del bambino, perché soggette a tutela in base alla legge sulla privacy. Inoltre non è assolutamente necessario allegare copia della dichiarazione dei redditi. La dichiarazione già contenuta nel modulo è sufficiente. La legge non esplicita alcun parametro.

Se la dirigenza vi chiama per l'integrazione dell'autocertificazione su capacità e possibilità economiche non preoccupatevi è una risposta semplice e corretta alle norme vigenti. L'autocertificazione per le competenze tecniche e od economiche offre alla dirigenza l'opportunità di "provvedere agli opportuni controlli" per garantire che il minore è tutelato dal punto di vista legale.

Cosa si intende per “capacità tecnica” e “capacità economica”?

I genitori che scelgono la istruzione paterna sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica o economica, per provvedere direttamente o privatamente alla istruzione dei figli. I genitori, infatti, possono provvedere in prima persona alla istruzione del minore (direttamente) o tramite professionisti (privatamente).

La capacità tecnica è necessaria per provvedere “direttamente” alla istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere “privatamente” alla istruzione dei figli.

Per capacità tecnica si può ragionevolmente intendere un grado di istruzione, posseduto da almeno uno dei genitori, o dei famigliari sufficiente per poter insegnare direttamente al figlio (vi è quindi un rapporto tra età del minore, grado scolastico di riferimento e titolo di studio del genitore), ma è anche vero che a giorno d’oggi con le quasi infinite risorse online disponibili ogni genitore può apprendere quel che gli serve per spiegarlo al bambino e attraverso l’osservazione dei genitori, il bambino acquisterà egli stesso la capacità per trovare ogni spiegazione che gli serve.

Per capacità economica si può intendere un livello di reddito, anche minimo purché presente, che possa permettere ai genitori di usufruire di prestazioni professionali onerose per la istruzione del figlio. Bisogna però ricordare che ormai ogni biblioteca comunale è dotato di Pc e punto internet, per non parlare dei libri e bibliotecari che possono aiutare a trovare le informazioni necessarie. Inoltre, ogni famiglia ha conoscenti, amici e parenti che possono fornire istruzione e spiegazioni gratuitamente, o tramite scambi non necessariamente monetarie.

Ciò che risulterebbe illegittima è la contestazione della capacità economica, al di fuori di casi estremi di nullatenenza.

Come sarebbe meglio comportarsi in una situazione dove viene contestato il nostro intento d’istruire i nostri figli a casa?

Di fronte alle possibili ingerenze/resistenze del Dirigente Scolastico il genitore deve rimanere fermo, se lo ritiene, nella scelta della istruzione familiare, limitandosi a confermare l’esercizio del proprio diritto secondo l’articoli 30 e 33 della costituzione italiana. Non è possibile che vi venga negato la possibilità di occuparvi del istruzione dei vostri figli, proprio come non è loro compito negare che una scuola privata assume un insegnante senza qualifiche riconosciute dallo Stato.